

US



ORIGINALE

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna*

*Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma*

R.G.L. n. 545/2018

G.I. Dott. Elena Orlandi

Udienza cautelare del 04.09.2018

Udienza merito del 21.02.2019

TRIBUNALE DI PARMA

Sezione Lavoro

Ricorso Ex art. 700 e ex art. 414 c.p.c.

Per il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588) e per i suoi organi periferici: Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma (c.f. 80008710347) presso Avvocatura dello stato (c.f. 80068910373).

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministero pro-tempore e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, Ufficio IX Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, con domicilio legale presso gli uffici di Bologna, via Guido Reni n. 4 per delega di quest'ultima, l'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Parma, rappresentato e difeso dal Dirigente, dott. Maurizio Bocedi (c.f. BCDMRZ59P24I496B), ai sensi dell'articolo 417 bis cpc, domiciliato in Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15, il quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 134, 176 cpc dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC csapr@postacert.istruzione.it

(RESISTENTE)

FANDUZZA Susanna nata a Palermo il 12.08.1976, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo La Cava del foro di Messina.

(RICORRENTE)



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma*

DIRITTO

In via pregiudiziale si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito.

A tal riguardo si produce l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4845 del 10 novembre 2017 che nel riprendere un'altra ordinanza la n. 951 del 2017 pubblicata il 07/03/2017 ha affermato, su caso analogo, la **giurisdizione del Giudice Amministrativo**.

Analizzando in subordine la vicenda nel merito si rileva che l'insegnante **FANDUZZA Susanna** docente di ruolo scuola dell'Infanzia in questa Provincia ha presentato per l'a.s. 2018/2019 la domanda di mobilità per la scuola dell'infanzia chiedendo il trasferimento su scuole e/o ambiti della regione Sicilia rivendicando in primis il diritto alla precedenza di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 in virtù del fatto che la nonna della ricorrente risulta portatore di handicap in situazione di gravità nonché madre di un bambino adottato minore di anni 6.

In secundis ha chiesto il riconoscimento di servizi prestati alle dipendenze di istituti paritari per i seguenti aa.ss. 2008/2009, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 per un totale di 7 anni e punti 42.

Sul primo punto (mancata attribuzione della precedenza ai sensi della legge 104/92) si può esclusivamente osservare che l'Amministrazione resistente correttamente interpretando le disposizioni del CCNI relativo alla mobilità e della relativa ordinanza non ha riconosciuto la precedenza richiesta semplicemente in quanto non dovuta. Le disposizioni del CCNI, di cui con il presente ricorso si chiede la disapplicazione, sono state concordate a livello nazionale tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali di categoria e sono valide sull'intero territorio nazionale. Compito dell'Amministrazione è quello di attenersi alle disposizioni di carattere generale contenute nel CCNI sulla mobilità ed è ciò che infatti è avvenuto.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX – Ambito territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma*

Comunque volendo analizzare quanto riportato da parte ricorrente a pag. 6 del ricorso la dove si dice: *“di fatti, nel caso di cui trattasi, la signora Impallomeni Elena, può essere assistita solo dalla nipote, odierna ricorrente, attesa l’oggettiva impossibilità di ogni altro familiare, parente e/o figlio, tanto che la ricorrente convive con il disabile, con il di lei coniuge che presta attività lavorativa in orari che si rivelano incompatibili con le esigenze di cura e di assistenza della anziana disabile”*.

Il disabile per cui si richiede il diritto all’assistenza è la nonna della ricorrente.

Della figlia/e e/o figlio/i della disabile parte ricorrente, lo ribadiamo nipote della disabile, nulla dice e questa è solo una delle tante incongruenze che risultano dall’esame della dichiarazione e della documentazione a corredo alla domanda di mobilità (**Allegati 1 e 2**): Ad esempio si osserva che nella documentazione presentata in allegato dalla ricorrente , con riferimento al di lei coniuge, Sig. Balducci Carlo, non risulta dichiarato ne tantomeno provato il requisito della convivenza del coniuge con la nonna disabile *Impallomeni Elena*; l’unica dichiarazione, tra l’altro insufficiente, del coniuge Balducci Carlo, presente in atti, è relativa alla dichiarazione di residenza generica nel comune di Palermo con decorrenza dell’iscrizione anagrafica dal 05.04.2017 senza indicare la residenza anagrafica (**Allegato 2**).

D’altro canto non risulta nemmeno provato che l’ attività lavorativa del coniuge Balducci Carlo risulta essere prestata in orari che si rilevano incompatibili con le esigenze di cura e di assistenza dell’anziana disabile. Anche in questo caso agli atti non risulta nessuna dichiarazione in tal senso del coniuge interessato ne tantomeno della ricorrente.

Sul secondo punto (violazione e falsa applicazione della legge 62/2000) parte ricorrente asserisce che i servizi prestati nei 7 anni scolastici richiesti sono stati svolti presso scuole dell’infanzia paritarie e che la previsione contenuta nel CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2018/2019 contenuta nella PREMESSA ALLE “NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO ...” (ULTIMO CAPOVERSO) deve essere disapplicata.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma*

Tale disposizione prevede infatti che:

"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

- a) fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie.*
- b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.*
- c) nelle scuole secondarie pareggiate."*

La norma giuridica di riferimento per la ricostruzione di carriera nell'ordinamento giuridico risulta attualmente essere l'art 485 del T.U. 297/94 la quale stabilisce che:

"1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio LX - Ambito territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma*

statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."

Tale previsione normativa ai sensi dell'art.18 della L. 18 marzo 1968 n. 444 è da intendersi estesa anche alle insegnanti di ruolo nella scuola materna statale.

Parte ricorrente ritiene l'art. 485 del T.U. 297/94 una norma giuridica erronea nella parte in cui non prevede il riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole paritarie. La spiegazione è semplice: Il T.U è dell'anno 1994 mentre la legge sulla parità n. 62/2000 è ovviamente successiva ed in assenza di una espressa norma di legge, il servizio prestato nelle paritarie alla luce del T.U. n. 297/1994 **NON** può essere riconosciuto e valutato come pre-ruolo dall'Amministrazione stante il rischio di una denuncia per danno erariale da parte della Ragioneria Territoriale, organo dello



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio L3 - Ambito territoriale di Parma e Piacenza
Sezione di Parma*

Stato deputato all'attività del controllo che, tra gli altri compiti, provvede anche alla registrazione degli impegni di spesa adottati dagli ordinatori primari di spesa periferici (tra cui le istituzioni scolastiche) ai quali le rispettive amministrazioni centrali mettono a disposizione fondi di bilancio ai sensi della legge 908/1960.

Comunque per l'Amministrazione resistente il servizio prestato presso una scuola privata (cooperativa scolastica), non era da valutare prima del 2000 ed in base alla attuale previsione normativa dell'art 485 del T.U. 297/94 continua a non essere valutato, anche dopo il 2000, con l'entrata in vigore della legge 62/2000 sulla parità scolastica, in attesa che il legislatore trovi il tempo per intervenire e disciplinare la nuova materia.

A tal riguardo si riporta in materia di ricostruzione di carriera il precedente favorevole reso dal Tribunale di Parma nella causa n. 940/2013 nelle cui motivazioni si riprende la sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2014, n. 1035 secondo cui "l'art 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. In legge 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall'art 485 del D.Lgs 16 aprile 1994, n.297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali." Si riporta ex multis anche giurisprudenza favorevole di altri Tribunali (Allegati 3,4,5,6,7,8,9,10), alle cui motivazioni integralmente si rimanda.

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito, *contrariis reiectis*:

In via pregiudiziale

- Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma e Piacenza
Città di Parma

In subordine nel merito

- *Respingere la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;*
- *Con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183, nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.*

Si dichiara che con il presente atto non vengono dispiegate domande riconvenzionali, né modifiche a domande già proposte, né chiamata in causa di terzi.

Allegati:

- 1) Domanda di trasferimento presentata dal ricorrente per l' a.s. 2018/2019;
- 2) Allegato D alla domanda di mobilità e relativi allegati (Cfr ordinanza del Consiglio di Stato n. 4845 del 10/11/2017);
- 3) Sentenza del Tribunale di Parma R.S. 14/15 resa nella causa n. 940/2013;
- 4) Sentenza del Tribunale di Lodi n. 124/2017;
- 5) Sentenza del Tribunale di Torino n.1117/17 del 18.07.2017;
- 6) Decreto di rigetto del Tribunale di Torino n. 14733/2017 del 25.07.2017;
- 7) Sentenza del Tribunale di Torino n. 1233/2017 del 02.08.2017;
- 8) Decreto di rigetto del Tribunale di Vercelli n. 1657/2017 del 10/08/2017;
- 9) Sentenza del Tribunale di Torino n. 1550/2017 del 30.08.2017;
- 10) Sentenza del Tribunale di Rimini n. 60/2018 del 02/05/2018.

Parma 6 agosto 2018

TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL
8 AGO 2018

IL DIRIGENTE

Maurizio Bocedi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. EGIDIO CARLO VECCHIARI